

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) TUCCI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) SEMERARO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) DI RIENZO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) D'ANGELO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO D'ANGELO

Seduta del 05/09/2019

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento assistito da delegazione di pagamento, stipulato in data 23/5/2005 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 17/12/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva di € 4.257,95, a titolo di commissioni finanziarie ed oneri assicurativi;
- gli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- preliminarmente l'esistenza di un altro finanziamento stipulato con il ricorrente in cui risultano 35 rate impagate, per un importo complessivo di € 10.640,00; precisa che tale evento non è coperto dalle polizze assicurative rischio morte/impiego;
- di aver rimborsato l'importo di € 2.082,83 a titolo di commissioni finanziarie in sede di estinzione anticipata mediante bonifico bancario;
- il difetto di legittimazione passiva per quanto riguarda il rimborso del premio assicurativo, in quanto non esiste un "obbligo solidale" tra intermediario e compagnia assicurativa; in ogni caso, fa presente che l'importo offerto in restituzione è "coerente" con i criteri di rimborso previsti dall'art. 49 del Regolamento IVASS n. 35.



Chiede che le "somme dovute al ricorrente a titolo di retrocessione vengano poste in parziale compensazione col maggiore debito per € 10.640,00 che il [ricorrente] ha con nei confronti del resistente in virtù di altro finanziamento" e, per l'effetto, che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di compensazione (con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere) avanzata dall'intermediario, sulla base di superiori crediti derivanti da rapporti diversi da quello oggetto di controversia, essendo precluso all'ABF l'accertamento di crediti vantati dall'intermediario verso i propri clienti.

Ciò premesso, il ricorso merita l'integrale accoglimento.

Ed infatti, all'esito della disamina delle condizioni contrattuali e delle singole voci di costo che le compongono, appare possedere natura recurring per la genericità ed opacità della clausola che le prevede, sia le commissioni finanziarie (il cui ipotetico rimborso dichiarato dall'intermediario non risulta provato) che gli oneri assicurativi.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso, secondo il sotto riportato prospetto che reca anche i rimborsi di cui vi è evidenza in atti:

rate totali		120					Rimborsi	
rate pagate	47	rate residue	73	Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							errettuati	
Commissioni finanziarie				recurring	5.906,30	3.593,00		3.593,00
Oneri assicurativi				recurring	1.093,07	664,95		664,95
			Totale					4.257,95

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 4.257,95, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da BRUNO DE CAROLIS